

La nuova legge svizzera sulla fusione – Seconda parte

In mancanza di una definizione nella Legge federale sulla fusione (LFus), il Consiglio federale svizzero, con il suo messaggio del 13 giugno 2000, chiarisce che per fusione deve intendersi *“un’unione giuridica senza liquidazione di due o più società mediante un trasferimento patrimoniale e, di norma, contro attribuzione di quote o diritti sociali della società assuntrice ai soci della società trasferente”*.

La LFus estende a tutte le società commerciali, alle società cooperative, nonché alle associazioni, i due tipi di fusione già previsti dal Codice delle Obbligazioni per le società anonime. Si ha **fusione mediante incorporazione** quando una o più società sono sciolte e i loro patrimoni sono trasferiti ad una società preesistente, che, in genere, aumenta il proprio capitale sociale nella misura necessaria alla tutela dei diritti dei soci della o delle società trasferenti. Si ha **fusione mediante combinazione** quando due o più società sono sciolte e i loro patrimoni sono trasferiti ad una nuova società.

La LFus consente la fusione tra società aventi la medesima forma giuridica e la fusione tra taluni tipi di società aventi diversa forma giuridica.

Sostanzialmente il procedimento si articola nelle fasi qui di seguito esposte. La disciplina della fusione tra associazioni prevede alcune deroghe a tale procedimento.

1. Contratto di fusione

In primo luogo, gli organi superiori di direzione delle società partecipanti alla fusione concludono un contratto di fusione, contenente tutte le indicazioni essenziali relative alle modalità esecutive dell’operazione. In particolare, il contratto deve contenere indicazioni (a) sulle società partecipanti alla fusione e, in caso di fusione mediante combinazione, anche sulla società costituenda, (b) sul rapporto di scambio delle quote sociali, sull’eventuale conguaglio in denaro, e sui diritti societari dei soci della o delle società trasferenti, (c) sui diritti spettanti ai titolari di diritti speciali, di quote senza diritto di voto o di buoni di godimento, (d) sulle modalità di scambio delle quote sociali, (e) sulla data dalla quale i soci della o delle società trasferenti avranno diritto di partecipare agli utili della società assuntrice e sulle relative modalità di esercizio di tale diritto, (f) sull’importo dell’indennità, se prevista, (g) sulla data dalla quale gli atti della o delle società trasferenti si considerano computi per conto della società assuntrice, (h) su vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione, (i) sulla designazione di soci illimitatamente responsabili, se del caso.

2. Rapporto di fusione

Poi gli organi superiori di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono un rapporto con il quale illustrano e giustificano ai soci la fusione, sia sotto il profilo giuridico che economico, fornendo quindi le necessarie spiegazioni alla comprensione del contratto di fusione. Il rapporto di fusione può essere redatto congiuntamente dalle società ad essa partecipanti. In caso di fu-

sione mediante combinazione, al rapporto di fusione deve esser allegato anche il progetto di statuto della nuova società.

3. Relazione di revisione

Nel caso in cui la società assuntrice sia una società di capitali o una cooperativa con quote sociali, le società partecipanti alla fusione devono sottoporre il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio su cui si fonda la fusione, alla verifica di un revisore particolarmente qualificato. Questo prepara una relazione scritta con la quale vengono esaminati gli aspetti essenziali della fusione, principalmente inerenti alla congruità del rapporto di scambio, nell'ottica di salvaguardia dei diritti dei soci della o delle società trasferenti.

4. Decisione di fusione

Nei trenta giorni precedenti la decisione di fusione, le società ad essa partecipanti devono mettere a disposizione dei soci il contratto di fusione, il rapporto di fusione, la relazione di revisione, se effettuata, nonché i necessari documenti contabili. Decorso questo termine, il contratto di fusione viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipa alla fusione ovvero, nel caso di società in nome collettivo e in accomandita, all'approvazione dei soci. La LFus prevede specifiche maggioranze deliberative in base alla forma giuridica delle società partecipanti alla fusione.

5. Iscrizione e pubblicità

Infine, la fusione e, qualora la società assuntrice abbia aumentato il proprio capitale sociale, tale aumento sono da iscrivere al registro di commercio. Contestualmente, le società trasferenti vengono cancellate dal registro di commercio e la fusione acquista validità giuridica, ossia si perfeziona il trasferimento di tutti gli attivi e passivi, nonché di tutti i diritti e gli obblighi, alla società assuntrice. L'iscrizione è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.